

COMUNE DI FIGLINE VALDARNO
(provincia di Firenze)

REGOLAMENTO
per l'assegnazione e il funzionamento degli ORTI SOCIALI

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle iniziative e dei programmi di carattere sociale a favore dei cittadini, in particolare anziani, ha individuato un appezzamento di terreno di sua proprietà posto in località Scampata per essere destinato a ORTI SOCIALI da assegnare gratuitamente e su domanda a cittadini che intendono coltivare piccoli appezzamenti di terreno ad esclusivo uso familiare, secondo le norme qui sotto indicate:

art.1

I lotti di terreno destinati per orti sociali sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale e vengono assegnati in gestione agli anziani pensionati residenti nel Comune che abbiano compiuto i cinquantacinque anni di età, che ne facciano richiesta, in appezzamenti pari a 48 mq. pro-capite. L'Assegnazione degli orti viene effettuata con i seguenti criteri, posseduti alla data di pubblicazione del bando, secondo la precedenza sottoindicata:

- anziani ultracinquantacinquenni pensionati
- anziani ultracinquantacinquenni non pensionati
- pensionati
- non pensionati
- gruppi o associazioni

art.2

Il reddito dell'anziano non è fattore discriminante all'assegnazione dell'orto essendo questa attività considerata come intervento non assistenziale.

art.3

L'orto è assegnato in gestione ad un unico titolare. Questi non può cederlo né darlo in affitto, ma deve coltivarlo direttamente e con continuità. Possono contribuire alla coltivazione dell'appezzamento i familiari del richiedente.

art.4

L'assegnatario si impegna a curare la buona sistemazione l'ordine e la pulizia del proprio orto e a non alterarne in alcun modo il perimetro e la fisionomia.

art.5

Agli assegnatari è fatto divieto di vendita dei prodotti. Eventuali eccedenze di produzione possono essere cedute gratuitamente a case di riposo, asili, scuole, etc.

art.6

Gli assegnatari di orti siti nello stesso appezzamento di terreno potranno eleggere un responsabile con il compito di tenere il coordinamento degli orti stessi e favorire l'impegno degli assegnatari a stabilire tra loro vincoli di amicizia, solidarietà e comprensione. Potrà essere attivata la collaborazione in particolare con il sindacato pensionati e le associazioni che si occupano prevalentemente di anziani, nel nostro territorio.

art.7

In caso di rinuncia, o trasferimento in altro Comune degli assegnatari, il lotto di terreno rientra automaticamente nella piena disponibilità del Comune che lo riassegnerà con le modalità sopraindicate.

art.8

In caso di decesso dell'assegnatario l'orto potrà essere assegnato al coniuge superstite dietro richiesta scritta di quest'ultimo.

art.9

Nello spazio riservato all'orto non è consentita la costruzione di capanni o similari. Potranno essere costruiti, comunque, contenitori in legno delle dimensioni di 1 mt. di altezza per 1 mt di larghezza per 2 mt. di lunghezza; per la custodia degli attrezzi. Per la coltivazione infine possono essere impiantate delle piccole serre mobili nel periodo da gennaio a marzo.

art.10

Non sono ammessi nell'orto alberi ad alto fusto ad eccezione di quelli da frutto, che non possono comunque superare l'altezza di mt.2,5. Gli arbusti ornamentali non dovranno superare i mt.2 di altezza.

art.11

E' vietato l'allevamento di animali di qualsiasi specie.

art.12

L'assegnatario non può scaricare materiali inquinanti o altrimenti nocivi, né usare presidi sanitari all'infuori di quelli ammessi dalle norme del presente regolamento, dando la preferenza a prodotti biologici. E' fatto divieto di usare concimi chimici di ogni tipo. Le piantagioni non dovranno in alcun modo portare pregiudizio agli ora vicini.

art.13

E' fatto obbligo di riutilizzare tutti i prodotti organici di scarto depositandoli nelle apposite piazzole di compostaggio.

art.14

Ogni assegnatario dovrà pagare al Comune il canone annuo di € 30 da versare nella Cassa Comunale al momento dell'assegnazione, quale concorso alle spese di gestione e quale fondo per la manutenzione straordinaria. Per la manutenzione ordinaria la spesa sarà a carico dell'assegnatario.

art.15

Il Comune provvedere periodicamente alla vigilanza ed al controllo della conduzione degli orti gestiti dagli assegnatari, a mezzo di personale incaricato dall'Amministrazione Comunale.

art.16

Ogni assegnatario ha diritto di utilizzare eventuali servizi e attrezzature collettive, ma anche il dovere di partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione: i cespugli e gli alberi comuni non possono essere tagliati e tolti arbitrariamente, i confini devono essere curati e rispettati.

L'assegnatario inoltre dovrà tenere pulite ed in buono stato di conservazione le parti comuni (viottoli, piazzole, ecc.) e precisamente le strisce aderenti e perimetrali al proprio appezzamento di terreno.

art.17

Chiunque venga colto ad usare impropriamente l'assegnazione (prelevare prodotti in altri orti, utilizzare impropriamente l'acqua, etc.), sarà privato immediatamente della concessione dell'orto assegnatogli.

art.18

Nel caso che si accerti il mancato rispetto di uno qualsiasi dei presenti articoli, l'Amministrazione Comunale rientrerà in possesso del lotto assegnato all'inadempiente.

